



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
Prov. di Bari

**SETTORE 2°**

N. 51

**UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE**

Data 20-6-2012

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 381 del 28 GIU. 2012

Oggetto: Congedo retribuito alla dipendente Sig.ra GIRGENTI Nicoletta (art. 42, comma 5, del D.Lgs 151 del 26/3/2001).

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n.        del        di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n.        del        , di approvazione del bilancio di previsione per l'anno

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 81 dell'1/03/2011, n.556 del 16/9/2011, n. 741 dell'1/12/2011 e n. 128 del 20/3/2012 relative alla concessione di congedo retribuito alla dipendente Sig.ra Girgenti Nicoletta ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 26/3/2001;

VISTA la nota del 12/6/2012 acquisita al protocollo comunale in data 13/6/2012 al n. 13191 con la quale la dipendente Sig.ra GIRGENTI Nicoletta chiede un ulteriore periodo di fruizione del permesso di che trattasi con decorrenza 10/7/2012 al 9/10/2012;

VISTO il D.Lgs 18/7/2011 n. 119 avente ad oggetto "attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";

VISTO l'art. 42, commi 5, 5/bis, 5/ter, 5/quater e 5/quinquies del D.Lgs. 26-3-2001 n. 151, come modificato dal suddetto D.Lgs n. 119/2011 il quale stabilisce che:

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto o dell'indennità di fine servizio. Per quanto

non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

VISTO l'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000 il quale dispone che: "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria".

VISTA la circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n.2 avente ad oggetto: "Testo Unico decreto legislativo 26.3.2001, articolo 42. Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n. 53/2000";

VISTA la circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il limite dei due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto (art. 4 legge 53/2000) a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi goduti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo di congedo;

DATO ATTO che

- il periodo di congedo incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie;
- i periodi di congedo di che trattasi sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e che i medesimi non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR;

VERIFICATO che

- entrambi i genitori della dipendente sono deceduti;
- la sorella della dipendente non è coniugata;
- la sorella della dipendente, convivente con la stessa;
- è soggetto con handicap in situazione di gravità (di cui all'art. 3, comma 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'art.4, comma 1 della stessa legge);
- non è ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati;
- che la dipendente ha dichiarato la sussistenza dei gravi motivi familiari che legittimano la richiesta;
- che la dipendente ha usufruito in precedenza di altri periodi di congedo riconosciuto in occasione di gravi e documentati motivi familiari (art. 4 legge 53/2000) dall'1/03/2011 al 31/08/2011, per un totale di mesi sei, dall'1/9/2011 al 30/9/2011 per un totale di mesi uno e dall'1/12/2011 al 31/1/2012 per un totale di mesi due;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di concedere alla Sig.ra GIRGENTI Nicoletta per il periodo dal 10/7/2012 al 9/10/2012 il congedo di cui all'art. 42, comma 5/ter del D. Lgs. n. 119/2011, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuativa del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Concedere alla Sig.ra GIRGENTI Nicoletta – addetta registrazione dati a tempo pieno e indeterminato, il congedo frazionato di cui all'art. 42, comma 5/ter del D. Lgs. n. 119/2011 con

- diritto alla corresponsione del trattamento economico ivi previsto per il periodo dal 10/7/2012 al 9/10/2012.
- 2) Dare atto che durante il periodo di congedo di cui sopra la Sig.ra GIRGENTI Nicoletta ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
  - 3) Dare atto che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto o dell'indennità di fine servizio.
  - 4) Dare atto che il periodo di congedo di che trattasi è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza.
  - 5) Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
  - 6) Notificare copia della presente all'interessata e inviarne copia al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Segretario Generale, all'Ufficio di Ragioneria e all'INPDAP di Bari.

IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO  
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 906 il  
28 GIU. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to:

Dott. Vito PALMIERI

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

28 GIU. 2012

